REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/79 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1979

relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 39, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che, per la determinazione del quantitativo di alcole che deve essere contenuto nei prodotti da consegnare per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, è opportuno fissare, a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, la percentuale che detto quantitativo deve presentare rispetto al volume di alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino; che, per la campagna viticola 1979/1980, è opportuno fissare tale percentuale a un livello corrispondente al massimo previsto nelle suddette disposizioni; che, conformemente all'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ala distillazione di sottoprodotti della vinificazione [3], i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina sono soggetti a una percentuale ridotta; che, visto che l'alcole contenuto nelle vinacce rappresenta una aliquota cospicua del quantitativo di alcole che può essere consegnato, è opportuno, per la campagna 1979/1980, fissare tale aliquota al 50 % della percentuale normale; che, conformemente al secondo comma del suddetto articolo, i produttori di v.q.p.r.d. bianchi sono soggetti ad una aliquota ridotta; che, sulla base dell'esperienza delle campagne precedenti, è opportuno per la campagna 1979/1980 fissare tale aliquota al 50 % della percentuale normale;

considerando che, per la determinazione del quantitativo di alcole che deve essere contenuto nei prodotti da consegnare, è altresì necessario fissare, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, una gradazione alcolometrica naturale forfettaria per ciascuna campagna viticola e per ciascuna delle zone viticole; che, tuttavia, i produttori di talune zone non sono soggetti a tale obbligo, a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79; che, mancando dati precisi sulla gradazione alcolometrica dei vini della prossima campagna viticola, tale determinazione può essere effettuata tenendo conto, da una parte, dei valori medi constatati nelle zone viticole interessate nelle precedenti campagne e, dall'altra, del miglioramento della qualità; che, tuttavia, occorre prevedere la possibilità di modificare la gradazione alcolometrica di cui sopra prima della data d'inizio del periodo di distillazione del vino, per tener conto dei risultati qualitativi del raccolto; che, inoltre, l'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere la possibilità di prendere in considerazione gradazioni alcolometriche diverse per le unità amministrative che, essendo state colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, sono state riconosciute come sinistrate dagli Stati membri;

considerando che è necessario prevedere dei termini per lo svolgimento dell'operazione per i produttori e i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura; che è inoltre opportuno indicare il contenuto della prova della consegna delle vinacce, delle fecce o del vino al distillatore, a seconda che questi sia stabilito nello Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello del produttore;

considerando che è necessario fissare per il riconoscimento dei distillatori talune condizioni per quanto riguarda la qualità del prodotto finito;

considerando che, nel caso del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 349/79, è necessario garantire un equilibrio con i produttori che soddisfano all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che è necessario, ai fini del miglioramento della qualità del vino, che tutte le vinacce e le fecce siano distillate; che è quindi opportuno prevedere che la distillazione del vino non sia ammessa all'inizio della campagna;

considerando che l'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79 ha previsto la possibilità di portare a un quantitativo massimo di 25 hl l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, valevole per i piccoli produttori isolati; che il quantitativo massimo previsto è indicato per la presente campagna, al fine di tener conto della situazione amministrativa esistente in taluni Stati membri;

considerando che, per consentire alla Commissione di avere una visione d'insieme circa il rispetto degli

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 84.

obblighi della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, è necessario che gli Stati membri interessati l'informino regolarmente sui quantitativi consegnati agli organismi d'intervento e da essi venduti e sui quantitativi di acquavite di vinaccia di uva o di acquavite di vino prodotto a tale titolo ; che la Commissione deve inoltre essere informata delle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento per un periodo di riferimento da determinare ; che occorre quindi fissare detto periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento prevede le modalità d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 377/79, valide per la campagna 1979/1980.

Articolo 2

La percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissata a 10.

L'aliquota ridotta di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79 è fissata a 7.

L'aliquota ridotta di cui all'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79 è fissata a 5.

Articolo 3

Per la determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati per la distillazione a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 ai fini della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, le gradazioni alcolometriche da prendere in considerazione sono fissate per la campagna 1979/1980 a :

— 8,5 per la zona B,
— 9 per la zona C I,
— 9,5 per la zona C II,
— 10 per la zona C III.

Tuttavia, nel caso in cui i risultati qualitativi della raccolta lo rendano necessario, le gradazioni di cui sopra possono essere modificate entro il 31 gennaio 1980 per tener conto di questi risultati. Esse possono essere inoltre modificate per le unità amministrative, o parte di esse, riconosciute dagli Stati membri come sinistrate ai sensi delle legislazioni nazionali.

Articolo 4

1. La consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 349/79 delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino ai distillatori è effettuata dai produttori entro il 31 luglio 1980. La gradazione alcolometrica minima dei prodotti consegnati è fissata dagli Stati membri.

2. Alla consegna dei prodotti di cui al paragrafo 1, il distillatore rilascia al produttore un attestato concernente il quantitativo e la gradazione alcolometrica dei prodotti consegnati.

In deroga al primo comma, se un produttore soggetto all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 procede alla distillazione delle vinacce, delle fecce od eventualmente del vino in un altro Stato membro in cui ha luogo la distillazione, esso è tenuto a certificare su richiesta del distillatore, nella casella 23 del documento di accompagnamento dei prodotti da distillare, che tali prodotti sono stati presi in consegna dalla distilleria. Il distillatore trasmette al produttore una copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei prodotti da distillare.

Gli attestati di cui al primo comma, o, a seconda dei casi, la certificazione di cui al secondo comma, costituiscono la prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 349/79, nonché quella di cui all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79.

3. Entro i due mesi successivi alla consegna dei prodotti effettuata dal produttore, il distillatore versa a quest'ultimo un acconto corrispondente all'80 % almeno del prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche. Il saldo viene versato al produttore entro il 31 agosto 1980.

4. La consegna dell'alcole di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 349/79 è effettuata dai distillatori agli organismi d'intervento al più tardi il 31 agosto 1980.

Articolo 5

I distillatori comunicano agli organismi d'intervento prima del 15 di ogni mese per il mese precedente i seguenti dati :

— il quantitativo di alcole ottenuto ai fini della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e avente una gradazione alcolometrica a 92 % vol o superiore ;

— il quantitativo e la gradazione alcolometrica delle acquaviti prodotte a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 349/79, distinguendo le acquaviti di vinaccia e le acquaviti di vino.

Articolo 6

1. Per essere riconosciuti a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 349/79, i distillatori, salvo per la produzione di acquaviti di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, devono essere in grado di produrre alcole avente gradazione alcolometrica a 92 % vol o superiore.

2. Di norma il riconoscimento è revocato se il distillatore, salvo caso fortuito o di forza maggiore, non versa al produttore il prezzo di acquisto delle prestazioni viniche e non rispetta gli obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni comunitarie, segnatamente gli obblighi di comunicazione.

Articolo 7

1. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 349/79, gli Stati membri fissano :

— il quantitativo di vinacce e di fecce da ritirare rispetto al quantitativo di vino prodotto ;

— il quantitativo di alcole contenuto nelle vinacce e nelle fecce da ritirare rispetto al quantitativo di vino prodotto.

2. In caso di ritiro, gli organismi d'intervento prevedono un sistema di controllo appropriato e almeno la pesatura dei prodotti ritirati.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione senza indugio sulle misure adottate per garantire il rispetto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 9

Il vino eventualmente consegnato per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 e quello destinato alla produzione di acquavite a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 349/79 possono essere distillati soltanto fra il 1° febbraio e il 31 agosto 1980.

Articolo 10

Non sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, in applicazione dell'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79, i produttori isolati che, durante la campagna viticola 1979/1980, non ottengono un quantitativo di vino superiore a 25 hl.

Articolo 11

1. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione prima del 20 di ogni mese per il mese precedente :

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento ai fini della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, precisando i quantitativi che sono stati consegnati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 349/79 ;

— i quantitativi di acquavite di vinaccia di uva o di acquavite di vino prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 349/79, nonché i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti.

2. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, per quanto riguarda l'alcole :

— prima del 1° ottobre 1979 per la campagna viticola 1978/1979, i prezzi di vendita praticati durante tutta la campagna nonché le caratteristiche e i quantitativi di prodotti venduti a tali prezzi ;

— prima del 1° luglio 1980 per la campagna viticola 1979/1980, i prezzi delle vendite già effettuate dal 1° settembre 1979 nonché le caratteristiche e i quantitativi di prodotti venduti a tali prezzi ;

— prima del 1° ottobre 1980 per la campagna viticola 1979/1980, i prezzi di vendita praticati durante tutta la campagna nonché le caratteristiche e i quantitativi di prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione prima del 1° ottobre 1980 i casi in cui i distillatori non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza.

Articolo 12

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 va dal 1° settembre 1978 al 31 agosto 1979.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente